
Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento

(Ordinanza sulla comunicazione elettronica, OCEI)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 130 capoverso 2, 139 capoverso 2 e 400 capoverso 1 del Codice di diritto processuale civile del 19 dicembre 2008¹ (CPC);

visti gli articoli 15 capoverso 2, 33a capoverso 2 e 34 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889² sulla esecuzione e sul fallimento (LEF);

visti gli articoli 110 capoverso 2 e 445 del Codice di diritto processuale penale del 5 ottobre 2007³ (CPP),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina le modalità della comunicazione per via elettronica tra le parti e le autorità per i procedimenti retti dal CPC, dalla LEF e dal CPP.

² La presente ordinanza non si applica ai procedimenti dinnanzi al Tribunale federale.

Art. 2 Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura

Una piattaforma per la trasmissione sicura (piattaforme di trasmissione) è riconosciuta se:

- a. per la firma e il criptaggio applica codici basati su certificati rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge federale del 19 dicembre 2003⁴ sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (prestatore riconosciuto);

RS

- 1 RS 272
- 2 RS 281.1
- 3 RS 312.0
- 4 RS 943.03

- b. rilascia senza indugio una ricevuta, indicante il momento della ricezione di un atto scritto sulla piattaforma di comunicazione o il momento della consegna al destinatario; su tale ricevuta e sull'indicazione del momento della ricezione, confermato da un sistema marcatempo sincronizzato, va apposta una firma elettronica basata su un certificato rilasciato da un prestatore riconosciuto;
- c. attesta quali documenti sono stati trasmessi;
- d. protegge adeguatamente dall'accesso non autorizzato gli atti scritti e le decisioni; se la piattaforma di trasmissione si trova al di fuori dell'ambito protetto dell'autorità, gli atti scritti e le decisioni devono essere depositi sulla piattaforma di trasmissione in forma criptata ed essere leggibili soltanto dall'autorità o dal destinatario;
- e. garantisce il criptaggio conformemente agli standard tecnici dell'Amministrazione federale;
- f. è in grado di comunicare con le autorità federali conformemente agli standard tecnici dell'Amministrazione federale in materia di trasmissione sicura.
- g. garantisce la comunicazione con le altre piattaforme di trasmissione riconosciute e mette a disposizione gratuitamente funzioni di interoperatività ed elenchi di partecipanti.

Art. 3 Procedura di riconoscimento

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) decide in merito a domande di riconoscimento. Può disciplinare più dettagliatamente la procedura di riconoscimento e in particolare stabilire:

- a. le esigenze funzionali e d'esercizio che devono essere adempite;
- b. le modalità di messa a disposizione delle funzioni d'intermediazione e degli elenchi di partecipanti;
- c. i dati da inoltrare con la domanda.

² Può revocare il riconoscimento se constatata, d'ufficio o su denuncia, che le condizioni di cui all'articolo 2 non sono più adempite.

³ L'emolumento per la decisione è calcolato in base al dispendio di tempo; la tariffa oraria ammonta a 250 franchi. Sono inoltre applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell' 8 settembre 2004⁵.

Sezione 2: Comunicazione di atti scritti a un'autorità

Art. 4 Atti scritti

Gli atti scritti a un'autorità sono inviati all'indirizzo indicato sulla piattaforma di trasmissione riconosciuta utilizzata dall'autorità.

Art. 5 Lista

¹ La Cancelleria federale pubblica su Internet una lista degli indirizzi delle autorità.

² Per ogni autorità la lista indica:

- a. l'indirizzo elettronico;
- b. l'indirizzo per la trasmissione per via elettronica;
- c. l'indirizzo dei certificati da utilizzare per la verifica della firma elettronica dell'autorità.

³ La Cancelleria federale può disciplinare la registrazione e l'aggiornamento delle iscrizioni.

Art. 6 Formato

¹ Le parti trasmettono i loro atti scritti e gli allegati nel formato PDF.

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può stabilire in un'ordinanza che i dati sul procedimento devono essere comunicati in forma strutturata insieme all'atto scritto. Disciplina le prescrizioni tecniche e il formato dei dati.

Art. 7 Firma

È considerata firma elettronica riconosciuta ai sensi degli articoli 130 capoverso 2 CPC, 33a capoverso 2 LEF e 110 capoverso 2 CPP una firma elettronica qualificata, basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto.

Art. 8 Certificato

Se non è accessibile sulla piattaforma di trasmissione utilizzata dall'autorità né figura nella lista del prestatore riconosciuto, il certificato qualificato munito del codice per la verifica della firma deve essere allegato all'invio.

Sezione 3: Comunicazione da parte di un'autorità

Art. 9 Condizioni

¹ Chi intende ricevere citazioni, decisioni, sentenze e altre comunicazioni (comunicazioni), per via elettronica deve registrarsi in una piattaforma di trasmissione.

² Le comunicazioni possono essere trasmesse per via elettronica alle parti registrate in una piattaforma di trasmissione che hanno acconsentito a tale tipo di trasmissione

per il procedimento in questione o, in generale, per tutti i procedimenti dinanzi a una determinata autorità.

³ Chi è regolarmente parte in un procedimento dinanzi a una determinata autorità oppure rappresenta regolarmente parti dinanzi a detta autorità può comunicare a quest'ultima di trasmettergli le comunicazioni per via elettronica in uno o in tutti i procedimenti.

⁴ Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

⁵ Il consenso e la revoca richiedono la forma scritta o un'altra forma che permetta la documentazione su testo; possono anche avvenire oralmente ed essere messi a verbale.

Art. 10 Modalità

¹ Per la trasmissione è utilizzata una piattaforma di trasmissione riconosciuta.

² Le comunicazioni sono trasmesse in formato PDF/A, gli allegati in formato PDF.

³ Le comunicazioni sono provviste di una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto.

Art. 11 Momento della comunicazione

¹ Il momento della comunicazione corrisponde al momento in cui questa è scaricata dalla piattaforma di trasmissione.

² Se la comunicazione è indirizzata alla casella di posta elettronica del destinatario, installata su una piattaforma di trasmissione riconosciuta previa identificazione personale del titolare della casella di posta elettronica, sono applicabili per analogia le disposizioni del CPC e del CPP in caso di invio postale raccomandato (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC e art. 85 cpv. 4 lett. a CPP).

Sezione 4: Cambio del supporto

Art. 12 Trasmissione successiva per via elettronica di decisioni e sentenze

¹ Le parti possono chiedere che l'autorità trasmetta successivamente per via elettronica le decisioni e le sentenze che non sono state loro trasmesse per via elettronica.

² L'autorità allega al documento elettronico l'attestazione che esso coincide con la decisione o la sentenza.

Art. 13 Stampa su carta di un atto scritto in forma elettronica

¹ L'autorità verifica la firma elettronica in merito:

- a. all'integrità del documento;
- b. all'identità del firmatario;

- c. alla validità e alla qualità della firma elettronica, compresi eventuali attributi legali importanti;
- d. alla data e ora della firma elettronica, compresa la qualità di tali indicazioni.

² Alla stampa su carta l'autorità aggiunge il risultato della verifica della firma elettronica e l'attestazione che detta stampa riproduce correttamente il contenuto dell'atto scritto in forma elettronica.

³ L'attestazione va datata, firmata e corredata dei dati del firmatario.

Sezione 5: Procedura collettiva nell'ambito dell'esecuzione e del fallimento

Art. 14

¹ Il DFGP definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali i creditori e gli uffici d'esecuzione e fallimento si scambiano, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso, i dati sull'esecuzione e sul fallimento.

² Definisce la piattaforma di trasmissione e la firma elettronica, basata su un certificato di un prestatore riconosciuto, da utilizzare.

³ Sulla piattaforma di comunicazione è installata una casella di posta elettronica per ogni membro della rete interna.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Disposizione transitoria

¹ Fino al 31 dicembre 2013 il DFF può, su richiesta, riconoscere provvisoriamente una piattaforma di trasmissione, se da un esame sommario della domanda di riconoscimento risulta che le condizioni dell'articolo 2 sono probabilmente adempite.

² Il riconoscimento provvisorio è valido fino alla decisione definitiva, ma al massimo due anni.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

...

In nome del Consiglio federale

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

